



COMUNE DI GENOVA

Condizioni di incompatibilità alle cariche consigliere comunale, metropolitano, circoscrizionale (municipale) sindaco, presidente della provincia, presidente di municipio (estese agli assessori comunali art. 47 tuel e assessori municipali art. 64 Statuto)

Art. 63 **Incompatibilità**.1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale

La Corte Costituzionale, con sentenza 5 giugno 2013, n. 120 (in Gazz. Uff., 12 giugno, n. 24), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di un Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.

Corte Costituzionale, 05/06/2013, n.120 :
È costituzionalmente illegittimo l'art. 63 d.lg. 18 agosto 2000, n. 267, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di un Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti. In assenza di una causa normativa (enucleabile all'interno della legge impugnata ovvero dal più ampio sistema in cui la previsione opera) idonea ad attribuirne ragionevole giustificazione, la previsione della non compatibilità di un munus pubblico rispetto ad un altro preesistente, cui non si accompagni, nell'uno e nell'altro, una disciplina reciprocamente speculare, si pone in violazione della naturale corrispondenza biunivoca della cause di ineleggibilità e di incompatibilità, che vengono ad incidere necessariamente su entrambe le cariche coinvolte dalla relativa previsione, anche a prescindere dal dato temporale dello svolgimento dell'elezione (sentt. n. 235 del 1988, 276 del 1997, 201 del 2003, 288 del 2007, 143 del 2010, 277 del 2011, 67 del 2012).

Incompatibile la carica di parlamentare e quella di sindaco di un comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti



Comune di Genova | Segreteria Generale |
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini, 6° p. | 16124 G
Tel 010 5572828 / 72714 / 72401 - Fax 010 557258
Email uffsegretariogen@comune.genova.it |





COMUNE DI GENOVA

<p>1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente</p>	<p>Soggetti: amministratore dipendente con poteri di rappresentanza dipendente con poteri di coordinamento</p> <hr/> <p>Enti partecipati, vigilati o sovvenzionati: Enti, istituti, aziende Partecipati dall'Ente pubblico per più del 20% Sovvenzionati dall'Ente pubblico in via continuativa e facoltativa, per più del 10% del totale delle entrate dell'ente</p>
<p>2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</p> <p>Art 1 comma 718 legge n. 296/2006:</p> <p>718. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, l'assunzione, da parte dell'amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società.</p>	<p>Soggetti: titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza dipendente con poteri di coordinamento</p> <p>Cassazione civile sez. I, 21/08/2007, n.17769</p> <p>In tema di elettorato passivo, il precetto sancito dall'art. 3, comma 1 n. 1, l. 23 aprile 1981 n. 154 (sostanzialmente riprodotto nell'art. 63, comma 1 n. 1, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267) - a norma del quale l'amministratore di un ente soggetto a vigilanza del Comune non può ricoprire la carica di consigliere comunale - è diretto ad evitare il conflitto, anche potenziale, tra l'interesse che l'amministratore dell'ente controllato deve tutelare nell'assolvimento dei propri compiti di gestione e quello che deve tutelare l'eletto alla carica del Comune controllante. Il concetto di "vigilanza" va pertanto inteso come comprensivo di ogni forma d'ingerenza o di controllo del Comune nell'attività dell'ente controllato, non occorrendo che la vigilanza medesima si espliciti nelle forme più penetranti dell'annullamento o dell'approvazione degli atti dell'ente stesso, di guisa che il termine vigilanza va assunto in senso atecnico e nella sua accezione più lata, ossia con riferimento non già ai meri controlli tutori e di legittimità</p>



Comune di Genova | Segreteria Generale |
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini, 6° p. | 16124 G
Tel 010 5572828 / 72714 / 72401 - Fax 010 557258
Email uffsegretariogen@comune.genova.it |





COMUNE DI GENOVA

2. L'ipotesi di cui al n. 2) del comma 1 non si applica a coloro **che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.**

o a quelli sostitutivi sugli organi, ma a controlli di più ampia e diversa natura, derivanti non soltanto dalla legge, ma anche da vincoli contrattuali o statutari, tali da comportare una effettiva e diretta ingerenza del Comune sul funzionamento dell'ente, ovvero un controllo incidente sul processo formativo della volontà dello stesso.

Relazione:

avere parte direttamente o indirettamente in:

servizi

esazione di diritti

somministrazione

appalti

nell'interesse del Comune

ovvero

ricoprire tali ruoli (titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento) in società ed imprese volte al profitto di privati, **sovvenzionate** dal comune in modo continuativo .

È compatibile

titolare,

amministratore,

dipendente con poteri di rappresentanza

dipendente con poteri di coordinamento

di cooperative o consorzi di cooperative iscritte nei registri pubblici

Cassazione civile sez. I, 18/07/2013, n.17606
In tema di cause di incompatibilità alla carica di sindaco, la locuzione "ha parte, direttamente o indirettamente" in appalti, desumibile dall'art. 63, comma primo, n. 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ricomprende non solo il soggetto appaltatore dei lavori, dell'opera o del servizio pubblico, ma anche chi vi partecipi con le predette qualità soggettive e come portatore di un proprio specifico e particolare interesse, contrapposto a quello "generale" dell'ente locale, e, quindi, potenzialmente confliggente



Comune di Genova | Segreteria Generale |
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini, 6° p. | 16124 G
Tel 010 5572828 / 72714 / 72401 - Fax 010 557258
Email uffsegretariogen@comune.genova.it |





COMUNE DI GENOVA

con l'esercizio imparziale della suddetta carica. Con la medesima locuzione, inoltre, si intende che la condizione oggettiva della incompatibilità di interessi, anche se potenziale, deve sussistere "attualmente", cioè al momento della elezione; che la partecipazione all'appalto, quale impedimento all'esercizio della carica elettiva, rileva dal momento iniziale della partecipazione stessa e fino al suo esaurimento, restando salva la facoltà del soggetto incompatibile di rimuovere la relativa causa nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge; che, infine, sotto il profilo soggettivo, la norma riguarda non solo colui al quale il conflitto di interessi sia immediatamente riferibile, ma anche chi, secondo le circostanze del caso concreto, debba considerarsi come il portatore reale dell'interesse particolare in conflitto con quelli generali connessi all'esercizio della menzionata carica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso l'incompatibilità in presenza della mera eventualità per l'ente locale di rifornirsi presso società indirettamente partecipata dal sindaco, al fine della manutenzione di un impianto di telecontrollo della pubblica illuminazione, a suo tempo appaltato a detta società).

Incompatibilità per il professionista incaricato di variante al programma di fabbricazione con convenzione pluriennale

Cassazione civile sez. I, 22/12/2011, n.28504
La causa di incompatibilità alla carica di consigliere comunale, prevista dall'art. 63, comma 1, n. 2, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267 (t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per colui che, come titolare, "ha parte", anche indirettamente, in servizi esercitati nell'interesse del comune, pur trattandosi di



Comune di Genova | Segreteria Generale |
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini, 6° p. | 16124 G
Tel 010 5572828 / 72714 / 72401 - Fax 010 557258
Email uffsegretariogen@comune.genova.it |





COMUNE DI GENOVA

limitazione ad un diritto fondamentale e dunque restando assoggettata al divieto di interpretazione analogica, può essere interpretata in senso estensivo, fino a ricomprendere anche soggetti, non menzionati dal legislatore, ma assimilabili a quelli nominati dalla citata disposizione, in ragione della loro posizione personale verso l'ente e del potenziale conflitto d'interessi; possono rilevare, a tal fine, anche forme eterogenee di attività perseguite dall'amministrazione comunale, pur quando non implicano l'esercizio di potestà autoritative. (La S.C. ha affermato detto principio con riguardo al professionista autore del progetto di variante generale al programma di fabbricazione mediante una prestazione, oggetto di convenzione con il comune, con carattere di continuità, permanenza e stabilità, durata circa sette anni, seguita dalla elezione del medesimo alla carica di consigliere comunale e non ancora esaurita).

Incompatibile il subappaltatore

Cassazione civile sez. I, 04/05/2011, n.9744
In materia di disciplina delle cause di incompatibilità alla carica di sindaco, l'art. 63, comma 1, n. 2, del d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, il quale stabilisce che non può ricoprire la carica di sindaco chi, come "titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o coordinamento" "ha parte, direttamente o indirettamente", in appalti nell'interesse del comune, è applicabile anche all'eletto che abbia prestato la propria attività come subappaltatore nell'ambito di un contratto di appalto stipulato dal comune, in quanto l'autonomia e la distinzione strutturale dei due contratti valgono a delimitare l'ambito soggettivo di efficacia di ciascuno di essi e a determinare la disciplina che li concerne, senza tuttavia escludere la comunanza di



Comune di Genova | Segreteria Generale |
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini, 6° p. | 16124 G
Tel 010 5572828 / 72714 / 72401 - Fax 010 557258
Email uffsegretariogen@comune.genova.it |





COMUNE DI GENOVA

interessi «particolari» tra appaltatore e subappaltatore configgente con l'interesse generale dell'ente territoriale e, quindi, con l'imparziale esercizio della carica elettiva, ed essendo, inoltre, la disciplina del subappalto, nell'ambito dell'appalto pubblico, caratterizzata dalla sua subordinazione all'autorizzazione dell'autorità competente e dalla previsione di penetranti poteri di controllo della p.a.

Cessione delle quote societarie per far venire meno incompatibilità

Cassazione civile sez. I, 21/08/2007, n.17769

Ai fini della rimozione delle cause di incompatibilità a cariche pubbliche elettive, l'atto di cessione delle quote di società a responsabilità limitata appaltatrice della amministrazione locale da parte dell'eletto (nella specie, alla carica di sindaco) nei cui confronti sia stata proposta l'azione popolare di decadenza per incompatibilità ex art. 70 t.u. n. 267 del 2000 deve essere compiuto - per costituire una idonea e tempestiva rimozione della causa di incompatibilità - a pena di decadenza nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica del ricorso introduttivo dell'azione popolare risultante da data certa, per consentire al convenuto di dimostrare, all'atto della sua costituzione in giudizio, che la causa di incompatibilità è venuta meno. La verifica dell'osservanza di tale termine, pur in difetto di contestazioni delle parti, deve essere effettuata anche d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto inidonea a dimostrare il rispetto del termine la cessione delle quote societarie possedute dal neo eletto sindaco in società avente appalti con il Comune, in quanto risultante dalla sola iscrizione nel libro soci, regime di pubblicità avente l'effetto di rendere opponibile alla società l'atto di trasferimento



Comune di Genova | Segreteria Generale |
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini, 6° p. | 16124 G
Tel 010 5572828 / 72714 / 72401 - Fax 010 557258
Email uffsegretariogen@comune.genova.it |





COMUNE DI GENOVA

delle quote, ma inidoneo a dotare l'atto di data certa).

Cassazione civile sez. I, 28/07/2004, n.14199

In tema di cause di incompatibilità a cariche pubbliche elettive, l'atto di dimissioni da componente e presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali, partecipata dall'ente pubblico (nella specie: un Comune), deve avere data certa, necessaria per la trasparenza propria delle attività riguardanti la "cosa pubblica" e la legittimità del titolo elettorale, ed essere diretto, secondo la previsione dell'art. 2385 c.c. "al consiglio di amministrazione e al presidente del collegio sindacale". Pertanto, la sede propria ove attingere la certezza di data delle dimissioni dell'eletto (nella specie: un sindaco) da una carica in ambito privatistico che lo renda incompatibile con l'incarico pubblico, è solo quella stabilita da tale disposizione codicistica. (In applicazione di tale principio, la Corte ha confermato la decisione di merito che, ai fini dell'accertamento della data delle dimissioni del sindaco dal consiglio di amministrazione della società partecipata dall'ente pubblico, aveva considerato influente altra missiva diretta al protocollo del Comune).

Cassazione civile sez. I, 08/08/2003, n.11959

In materia di disciplina delle cause di incompatibilità alla carica di sindaco, l'art. 63, comma 1, n. 2, d.lg. n. 267 del 2000, il quale stabilisce che non può ricoprire la carica di sindaco chi, come "titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o coordinamento" "ha parte, direttamente o indirettamente", in appalti nell'interesse del comune, è applicabile anche all'eletto che, rivestendo una delle qualità indicate nella succitata norma, abbia prestato



Comune di Genova | Segreteria Generale |
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini, 6° p. | 16124 G
Tel 010 5572828 / 72714 / 72401 - Fax 010 557258
Email uffsegretariogen@comune.genova.it |





COMUNE DI GENOVA

	<p>la propria attività come subappaltatore nell'ambito di un contratto di appalto stipulato dal comune, se, al momento della elezioni, non sia ancora intervenuta l'approvazione del collaudo finale da parte del comune committente, o comunque, interessato al contratto; infatti, è solo con tale atto che il committente accetta definitivamente l'opera o i lavori eseguiti, anche per la parte di competenza del subappaltatore, tenuto conto che questi, nel caso di collaudo negativo, potrebbe essere esposto all'azione di regresso ex art. 1670, c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale ha ritenuto che la redazione del verbale di ultimazione dei lavori, sottoscritto dal direttore dei lavori e dall'appaltatore, non è idonea a far ritenere esaurito il rapporto e, quindi, insussistente la causa di incompatibilità).</p>
<p>3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;</p>	<p>i consulenti legali, amministrativi e tecnici che prestano opera continuativa a favore delle società, enti o aziende partecipate o sovvenzionate definite nei n. 1 e 2 art 63 tuel.</p>
<p>4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto</p>	<p>lite pendente in materia civile, o amministrativa compatibile chi ha lite pendente tributaria compatibile chi promuove azione popolare ex art. 9 tuel compatibile chi si costituisce parte civile nel processo penale compatibile chi ha lite pendente per fatti connessi con l'esercizio del mandato incompatibilità in caso di lite proposta in seguito a o in conseguenza di sentenza di condanna, solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza che afferma la responsabilità.</p> <p>Tribunale , Verona , sez. I , 08/01/2020 La rinuncia al ricorso comporta la rimozione della causa di incompatibilità di cui all'art. 63, comma 1, n. 4) del D.Lgs 267/2000</p>



Comune di Genova | Segreteria Generale |
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini, 6° p. | 16124 G
Tel 010 5572828 / 72714 / 72401 - Fax 010 557258
Email uffsegretariogen@comune.genova.it |





COMUNE DI GENOVA

contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;

3. L'ipotesi di cui al n. 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato

Cassazione civile , sez. I , 04/03/2016 , n. 4258 Non vi è incompatibilità alla carica di consigliere comunale ex art. 63 c. 1 n. 4 del d.lgs. 267/00 nel caso di ricorso al TAR per il riconteggio dei voti

Corte Costituzionale, 06/12/2012, n.276
Il giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione costituisce "lite pendente", incompatibile con l'assunzione della carica di amministratore comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 63, comma 1, numero 4, del d.lg. 18 agosto 2000, n. 267, atteso che tale procedimento va annoverato tra quelli civili di cognizione ordinaria.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. II, 03/01/2012, n.8

Ai fini della rimozione della causa di incompatibilità per lite pendente, prevista dall'art. 63 comma 1, n. 4, d.lg. n. 267 del 2000, è necessario e sufficiente che il soggetto, il quale versi in una siffatta situazione, ponga in essere atti idonei, anche se non formalmente perfetti rispetto alla specifica disciplina che eventualmente li regoli, a far venir meno nella sostanza l'incompatibilità di interessi realizzatisi a seguito dell'instaurazione della lite medesima. E poiché il sostanziale e incondizionato abbandono della vertenza elimina in radice la ragione di incompatibilità, la causa di incompatibilità per lite pendente può essere esclusa in presenza di atti implicanti il sostanziale venir meno del conflitto o il carattere pretestuoso della lite, inteso come artificiosa e maliziosa creazione o conservazione di una situazione di fatto diretta a danneggiare l'eletto.

Cassazione civile sez. I, 05/12/2011, n.25960 Costituisce causa di incompatibilità alla carica di consigliere comunale, a norma



Comune di Genova | Segreteria Generale |
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini, 6° p. | 16124 G
Tel 010 5572828 / 72714 / 72401 - Fax 010 557258
Email uffsegretariogen@comune.genova.it |





COMUNE DI GENOVA

dell'art. 60, comma 1, n. 4, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, l'essere controparte del comune in un procedimento civile o amministrativo, a prescindere dalla maggiore o minore fondatezza delle tesi difensive prospettate dalle parti in quella sede, con la sola eccezione che la lite appaia connotata da un carattere palesemente strumentale, perché finalizzata proprio a determinare artificiosamente la pronuncia di incompatibilità.

Cassazione civile sez. I, 28/12/2010, n.26210

In tema di elettorato passivo, la causa d'incompatibilità per lite pendente prevista dall'art. 63, comma 1, n. 4, del d.lg. n. 267, sussiste qualora il sindaco sia evocato in causa dal comune, ai sensi dell'art. 2476 c.c., quale amministratore di una società da esso partecipata, per i danni arrecati nella gestione, stante il conflitto d'interessi sostanziale con l'ente locale.

Corte appello Firenze sez. I, 23/09/2009, n.263

In tema di limiti all'elettorato passivo, l'art. 63 d.lg. n. 267 del 2000, indica i casi di incompatibilità a ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale. Suddetta disposizione che va a restringere il diritto di elettorato passivo, incidendo su fondamentali prerogative costituzionali del cittadino, deve essere di stretta interpretazione. L'incompatibilità prevista nell'art. 63, comma 1, n. 4 non si estende anche alle persone titolari della rappresentanza organica dei soggetti che si trovino nella stessa situazione di lite pendente già prevista dalla norma stessa.

Cassazione civile sez. I, 08/07/2009, n.16053



Comune di Genova | Segreteria Generale |
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini, 6° p. | 16124 G
Tel 010 5572828 / 72714 / 72401 - Fax 010 557258
Email uffsegretariogen@comune.genova.it |





COMUNE DI GENOVA

In tema d'incompatibilità alla carica di consigliere comunale, l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il d.lg. n. 267 del 2000, nel prevedere, tra le ipotesi che impediscono di ricoprire la carica pubblica, anche la pendenza di una lite civile od amministrativa con il Comune, esclude l'incompatibilità quando la controversia riguardi un fatto connesso con l'esercizio del mandato. Rientra in tale previsione normativa la pendenza di una lite relativa al rimborso delle spese sostenute dal pubblico amministratore per difendersi in un procedimento penale per peculato, anche se quest'ultimo si sia concluso con assoluzione per l'assenza del requisito della correlazione con l'attività istituzionale, in quanto l'elemento discriminante ai fini della configurabilità del fatto connesso con l'esercizio del mandato deve essere individuato con riferimento alla contestazione del reato proprio e non alla decisione, a nulla rilevando che l'assenza di abuso delle pubbliche funzioni sia accertata all'esito del giudizio.

Cassazione civile sez. I, 28/01/2013, n.1805 :

Non ricorre l'esimente di cui all'art. 63, comma 3, del d.lg. n. 267 del 2000, nell'ipotesi in cui un consigliere comunale abbia proposto ricorso al giudice amministrativo in ordine ad una delibera di revoca di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche incidenti sulla domanda di condono dal medesimo avanzata, poiché tale iniziativa non può ritenersi correlata a compiti istituzionali o al perseguimento d'interessi pubblici e, quindi, non si tratta di lite pendente per fatto connesso con l'esercizio del mandato, essendo anche in questa ipotesi, dunque, applicabile la causa d'incompatibilità relativa alla pendenza di una lite civile od amministrativa.



Comune di Genova | Segreteria Generale |
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini, 6° p. | 16124 G
Tel 010 5572828 / 72714 / 72401 - Fax 010 557258
Email uffsegretariogen@comune.genova.it |





COMUNE DI GENOVA

	<p>Cassazione civile sez. I, 27/02/2008, n.5211 Costituisce lite pendente con il Comune, tale da determinare la incompatibilità con la carica di consigliere comunale, ai sensi dell'art. 63, comma 1, n. 4, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, l'impugnazione avverso la statuizione relativa alla regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado, concluso con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere; la pendenza della lite cessa, infatti, solo allorché il processo venga definito con una sentenza non più suscettibile di impugnazione ordinaria, salva l'ipotesi di pronuncia di estinzione del giudizio per rinuncia accettata dalla controparte, cui non è equiparabile la sentenza che dichiara cessata la materia del contendere, nella quale il giudice si sia pronunciato anche in ordine alla liquidazione delle spese, previa valutazione della soccombenza virtuale.</p> <p>Corte Costituzionale, 02/07/2008, n.240 È inammissibile, in quanto il giudice "a quo" sollecita un intervento additivo non costituzionalmente obbligato, la q.l.c. dell'art. 63, comma 1, n. 4, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, nella parte in cui non estende la causa di incompatibilità della lite pendente anche alle persone titolari della rappresentanza organica di soggetti che si trovino nella stessa situazione di lite pendente con l'ente comunale o provinciale, in riferimento agli art. 3 e 97 cost.</p>
5) colui che, per, fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;	ex dipendenti o ex amministratori di comune istituto o azienda dipendente o vigilato dal comune condannati con sentenza passata in giudicato per responsabilità verso il Comune, istituto o azienda e non ha ancora pagato



Comune di Genova | Segreteria Generale |
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini, 6° p. | 16124 G
Tel 010 5572828 / 72714 / 72401 - Fax 010 557258
Email uffsegretariogen@comune.genova.it |





COMUNE DI GENOVA

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'[art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#);

**debitore del comune messo in mora
debitore di un tributo comunale a cui sia
stato notificata una cartella di pagamento**

Cassazione civile , sez. I , 11/12/2020 , n. 28329

Decade dalla carica l'amministratore che non paga quanto dovuto all'ente di appartenenza con cui è solidalmente responsabile

Cassazione civile sez. I, 27/05/2015, n.10947
L'art.63, comma 1, n. 6, del d.lgs. n. 267 del 2000, nel sancire l'incompatibilità alla carica di consigliere comunale per colui che, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte (nella specie, ICI) nei confronti del comune, abbia ricevuto invano la notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del d.P.R. n. 602 del 1973, deve intendersi necessariamente riferito alla **notificazione della cartella di pagamento**, la quale, se non impugnata dal contribuente, svolge una funzione assimilabile all'avviso di mora, in quanto tendente a cristallizzare il debito tributario e a consentire l'espropriazione forzata, così integrando la suddetta causa di incompatibilità.

Tribunale Castrovillari, 18/03/2010

Ai sensi degli artt. 63 comma 1 e 69 comma 3 d.lg. 18 agosto 2000, n. 267, non può ricoprire la carica di sindaco colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi, ha ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, a nulla rilevando che esista una contestazione sull'esatta quantificazione del debito o che sia stata proposta un'istanza di autotutela, posto che essi non determinano l'estinzione del debito liquido ed esigibile.



Comune di Genova | Segreteria Generale |
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini, 6° p. | 16124 G
Tel 010 5572828 / 72714 / 72401 - Fax 010 557258
Email uffsegretariogen@comune.genova.it |





COMUNE DI GENOVA

7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.	Soppravvenienza di una condizione di ineleggibilità nel corso del mandato
---	---



Comune di Genova | Segreteria Generale |
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini, 6° p. | 16124 G
Tel 010 5572828 / 72714 / 72401 - Fax 010 557258
Email uffsegretariogen@comune.genova.it |

